

(N. 2053)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **MACRELLI, GASPAROTTO, IACINI, FANTONI, ZELIOLI, DE BOSIO, ROMITA, CANALETTI GAUDENTI, BOCCASSI, FUSCO, CONCI, ADINOLFI, GRAVA e SINFORIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1951

Provvedimenti a favore della Associazione nazionale vittime civili di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone tende a sanare la situazione di gravissime precarietà in cui versa l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eretta in Ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947, che ha approvato lo statuto sociale il cui articolo 1° dispone: « L'Associazione nazionale vittime civili di guerra ha la esclusiva rappresentanza, a tutti gli effetti, degli interessi materiali e morali dei mutilati e invalidi civili e delle famiglie dei Caduti civili per fatti di guerra. L'Associazione è apolitica ed ha sede in Roma ».

Detto articolo dello statuto sociale fra l'altro chiarisce il concetto di «vittima civile di guerra» la cui definizione giuridica si legge nel decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135: « articolo 1: i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati e agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei Caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra ».

Tale definizione è ancora meglio spiegata nella legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra, che con l'articolo 10 conferisce pen-

sioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi e alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa diretta, violenta ed immediata della invalidità o della morte, intendendosi per fatti di guerra quelli ovunque avvenuti ad opera di forze armate nazionali ed estere, alleate o nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalla stessa, o derivino da privazioni, sevizie o maltrattamenti durante l'internamento in paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche.

Il problema delle vittime civili di guerra è sorto praticamente durante il recente conflitto, in conseguenza specialmente dei bombardamenti che hanno colpito indiscriminatamente la popolazione inerme: è noto infatti che la guerra recente ha fatto più vittime tra la popolazione civile che non tra le forze armate, mentre la guerra 1914-18 aveva creato non più di 8.000 vittime civili, concentrate quasi tutte nelle provincie di confine.

Dopo la guerra 1914-18 lo Stato, con decreto legislativo 19 aprile 1923, n. 850, aveva disposto: « articolo 2: La rappresentanza degli interessi morali e materiali dei reduci e delle famiglie dei caduti e la loro tutela presso il Governo e rispettivamente presso l'Opera nazionale dei combattenti, l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra ed il Comitato nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, sono riconosciute esclusivamente all'Associazione nazionale dei Combattenti, all'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in Guerra. Le suddette Associazioni verranno con successivi nostri decreti erette in enti morali ».

Con ciò lo Stato si era allora preoccupato di assicurare legislativamente la rappresentanza associativa dei militari minorati e delle famiglie dei militari caduti in guerra, ed aveva ritenuto tale rappresentanza così importante ed urgente da includere nel decreto-legge del 19 aprile 1923, n. 850, le tre Associazioni nazionali dei combattenti, dei mutilati e invalidi di guerra e delle famiglie dei caduti in guerra allorchè esse non erano ancora erette in Enti morali ed anzi, per quanto riguarda l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, allorchè essa non era stata ancora costituita.

Al medesimo scopo, dopo il recente conflitto, è stata riconosciuta all'Associazione la rappresentanza delle vittime civili di guerra approvando lo statuto sociale, nell'atto stesso in cui si concedeva l'erezione in ente morale col citato decreto 19 gennaio 1947 del Capo provvisorio dello Stato. Ma la diversa natura di questo riconoscimento, pur vincolando il potere esecutivo che lo ha accordato, tuttavia dà luogo a costanti gravi differenze di trattamento rispetto alle tre Associazioni incluse nel regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 850, e pone praticamente l'Associazione nazionale vittime civili di guerra nella quasi impossibilità di continuare la propria attività.

È evidentemente dovere sociale ed umano, oltre che nuovo problema di interesse pubblico, che anche le categorie numericamente imponenti delle vittime civili di guerra siano rappresentate per legge da un organismo associativo che svolge, come svolge, le proprie funzioni sia alla periferia con le svariate forme di assistenza e con attività di patronato, sia al centro, tutelando gli interessi collettivi in sede

legislativa, nonchè di fronte al Governo e alla opinione pubblica, e quelli individuali presso le Autorità amministrative e giurisdizionali.

Fra l'altro, per merito dell'Associazione, le vittime civili di guerra hanno conseguito il già citato decreto 2 marzo 1948, n. 135, nonchè la inclusione (con apposite aliquote per uomini e donne, compresi i mutilati) nella legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente il collocamento obbligatorio al lavoro degli invalidi di guerra, inoltre numerosi emendamenti alla legge 10 agosto 1950, n. 648 per il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

Il carattere pubblico delle funzioni dell'Associazione emerge sia dalla erezione in ente morale e dal compito di rappresentanza riconosciuto dal potere esecutivo, sia da numerose disposizioni legislative precipue, tra le quali le due recenti leggi ora richiamate. Più precisamente, i rappresentanti dell'Associazione sono stati inclusi nei Consigli direttivi istituiti dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per la trattazione di tutte le questioni interessanti l'assunzione obbligatoria al lavoro di tutti gli invalidi militari e civili di guerra.

Allo stesso modo la legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra (articoli 99, 104, 105, 110) ha inclusi i rappresentanti della Associazione nel Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, nella Commissione medica superiore e nelle Commissioni mediche di 1° grado.

Non è inutile rilevare che all'Associazione spetta, fra l'altro, in base a dette leggi, il diritto di impugnativa nell'interesse di ogni vittima civile, associata o non associata, e che con diverse disposizioni ministeriali ha avuto altri compiti, quali il rilascio di attestazioni ai fini della riduzione della ferma militare per i congiunti di minorati e di caduti civili per fatti di guerra, la partecipazione con voto deliberativo nei Comitati provinciali post bellici, ecc.

In termini più brevi, l'Associazione, per quanto riguarda la popolazione civile, tiene essa sola cumulativamente il posto e i compiti che per le corrispondenti categorie militari spettano rispettivamente all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e all'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

Dette funzioni di carattere pubblico giustificano la concessione delle agevolazioni e dei con-

tributi indicati nel disegno di legge, per rendere possibile all'Associazione l'attuazione delle proprie finalità.

Va considerato che l'Associazione è stata eretta in Ente morale per chiare ragioni sociali e senza avere nè patrimonio nè redditi propri e che inoltre riceve le modeste quote associative di lire 100 annue da un numero limitato di associati, poichè essi trovansi per lo più in stato di bisogno; non fruisce di esenzione postale, nonostante le gravi spese che sostiene anche per il servizio delle pensioni di guerra svolto in collaborazione e a vantaggio delle competenti Amministrazione statale; non beneficia di concessioni redditizie, tipo lotterie nazionali o appalti di servizi, ed infine, dopo aver avuto contributi statali per gli anni 1945-46-1947, da allora non ha più potuto conseguire nessun aiuto, nonostante che su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Ministero del Tesoro abbia da tempo reperiti i fondi per un contributo di lire 65.000.000 ad integrazione del bilancio dell'Ente dell'anno 1948.

L'Associazione ha continuato finora la propria attività in base ad affidamenti ripetuti della Autorità governativa, che non hanno avuto esecuzione. Conseguentemente si è assunta rilevanti impegni, tra l'altro per pagamento delle modeste retribuzioni al personale arretrato da molti mesi, e in diversi casi da oltre un anno, è perseguita da procedure di sfratto dai propri uffici, e non trovasi in grado neppure di serbare i contributi per le Assicurazioni Sociali.

Per quanto riguarda il controllo dell'attività dell'Ente e dell'impiego del pubblico denaro, sta di fatto che l'Associazione è tra quelle vigilate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, in conformità allo Statuto sociale, tiene un proprio rappresentante nel Collegio sindacale centrale, mentre le Prefetture nominano un proprio fiduciario a far parte del Collegio sindacale di ciascuna Sezione provinciale.

* * *

Entrando ad esaminare i vari articoli del disegno di legge va osservato quanto segue:

L'articolo 1° prevede la inclusione dell'Associazione nel regio decreto-legge 19 aprile 1923,

n. 850. Essa è destinata a menzionare legislativamente il riconoscimento della rappresentanza già concessa dal potere esecutivo col decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947 che ha approvato lo Statuto.

D'altronde, l'Associazione è tra quelle collegate con l'Opera nazionale di guerra ai sensi dell'articolo 10 della legge organica di detta Opera (regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, in *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1943, n. 250).

La disposizione, fra l'altro, rappresenterà il presupposto per la concessione della ritenuta sulle pensioni dei mutilati ed invalidi civili che forma oggetto del seguente articolo 2.

Con l'articolo 2 la ritenuta mensile sulle pensioni dei mutilati e invalidi civili per fatti di guerra è proposta alla pari con quella recentemente aumentata dalla legge 18 aprile 1951, n. 195 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 9 maggio 1951) a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, sulle pensioni dei minorati militari da essa rappresentati.

La disposizione è giustificata dalla parità dei compiti, nonchè dal fatto che le pensioni e le indennità accessorie sono uguali sia per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra sia per i mutilati militari di tabella *D*, con un insignificante differenza rispetto alle pensioni base dei mutilati militari di tabella *C*.

L'Associazione rendendosi conto che attualmente le pensioni indirette dovute ai congiunti dei caduti sono di proporzioni modeste, tanto che il Governo si è impegnato, durante la discussione della legge 10 agosto 1950, n. 648, a rivederle appena possibile, soprassedendo alla richiesta della ritenuta sulle pensioni indirette, sino alla loro revisione.

Circa l'articolo 3 si osserva che in forza del decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ha compiti per l'assistenza degli invalidi di guerra compresi: « tutti coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizio di guerra o comunque, per un fatto di guerra ».

Essa quindi assiste i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra rappresentati dall'Associazione vittime civili di guerra, la quale rien-

tra, ai sensi dell'articolo 10, fra quelle che concorrono all'azione dell'opera.

Nel Consiglio di amministrazione dell'Opera (vedasi articolo 5 - lettera C) sono inclusi tre invalidi di guerra in base a designazione dell'Organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale fra Mutilati ed invalidi di guerra.

Appare conseguentemente giusto che gli interessi delle vittime civili siano tutelati dai rappresentanti della loro Associazione.

Essi vengono proposti in numero di due per non spostare la maggioranza del Consiglio e verranno designati dall'Associazione con le modalità previste per la Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Sull'articolo 4 si rileva che l'Associazione rappresenta anche gli orfani dei caduti civili di guerra aventi diritto a pensione indiretta,

e, per le ragioni già esposte per l'articolo 3, è fondata l'inclusione di un suo rappresentante rispettivamente nel Comitato nazionale e nei Comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, in aggiunta a quelli previsti dalla legge 25 luglio 1929, n. 1397, alla pari coi rappresentanti delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti.

Data l'urgenza dei provvedimenti proposti, indispensabili per consentire la vita dell'Associazione, questa sopprassiedeva alla richiesta di altre provvidenze tendenti sia a consentire maggior sviluppo dell'attività di assistenza, sia a conseguire una giusta parificazione col trattamento vigente a favore delle similari Associazioni mutilati ed invalidi di guerra e famiglie dei caduti in guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla disposizione dell'articolo 2 del Decreto legislativo 19 aprile 1923, n. 850 è aggiunto il seguente comma: «Detta rappresentanza, per quanto riguarda i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra, è riconosciuta all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eretta in Ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947. L'Associazione è ammessa a fruire dei fondi stanziati dallo apposito capitolo del Bilancio del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio, quale assegnazione statale a favore delle Associazioni nazionali contemplate dalla legge 29 aprile 1923 n. 850, fissando per il corrente esercizio la assegnazione in 65 milioni di lire.

Art. 2.

La legge 18 aprile 1951, n. 295, concernente il contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi a favore dell'Associazione nazio-

nale fra i Mutilati e invalidi di Guerra si applica a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra per quanto riguarda i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, con decorrenza dalla data di scadenza della pensione del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Del Consiglio di Amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra fanno parte, in aggiunta ai membri previsti dal regio decreto legge 18 agosto 1942, n. 1175, due componenti scelti in base a designazione della Presidenza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Art. 4.

Del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali dell'opera nazionale per gli organi di guerra, in aggiunta a quelli previsti dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, fa parte un delegato dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.